



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA  
AREA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA  
GESTIONE ASSOCIATI

Roma, 27 febbraio 2013  
Prot. n. 2352 lgc

Ai **Comitati Regionali FIDAL**  
Loro Sedi

Oggetto: Documentazione di soggiorno per atleti stranieri delle categorie giovanili.

Con riferimento alla Parte Quinta delle Disposizioni su Affiliazione, Tesseramento e Trasferimento 2013, richiamiamo l'attenzione sugli adempimenti previsti in materia di documentazione di soggiorno da produrre ai fini del tesseramento di atleti stranieri in Italia.

La normativa prevede che possano essere tesserati, con società italiane affiliate, atleti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei requisiti:

- **cittadini comunitari**, attestazione della residenza anagrafica (art. 7 D.L. 6 febbraio 2007 n. 30) certificabile con uno dei seguenti documenti rilasciati dal Comune:  
1) attestato di iscrizione anagrafica per cittadini appartenenti alla C.E.; 2) certificato di residenza; 3) carta d'identità;
- **cittadini extracomunitari**, attestazione regolare di soggiorno certificabile con il permesso di soggiorno in Italia in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro, di studio, familiari, politici, umanitari, ecc., con esclusione del rilascio per motivi turistici. Il permesso di soggiorno scaduto deve essere accompagnato dalla copia della documentazione comprovante le operazioni di rinnovo previste dalla Legge.

Il comma c) delle richiamate Disposizioni in materia di affiliazione e tesseramento stabilisce che l'attestazione della regolarità di soggiorno, limitatamente agli atleti del settore promozionale, può essere dimostrata con il certificato d'iscrizione ad un Istituto scolastico legalmente riconosciuto.

A riguardo, tenuto conto che gli Istituti scolastici hanno difficoltà interne per il rilascio dei certificati di iscrizione, e in considerazione della disposizione emanata per gli atleti delle categorie assolute, riteniamo che in luogo degli attestati rilasciati dagli Istituti scolastici, potrà essere prodotto l'idoneo titolo di soggiorno per cittadini comunitari o extracomunitari. E' evidente che, in caso di soggetti minori, sarà ritenuto valido il documento di soggiorno dei genitori, nel cui nucleo familiare il minore risulti inserito.

Ringraziamo per l'attenzione ed inviamo cordiali saluti.

Il Coordinatore della Segreteria federale  
Avv. Mario Ialenti